



CITTA' DI CANOSA DI PUGLIA

Provincia Barletta - Andria - Trani

li, 24 marzo 2015

Al Dirigente II Settore
Dr. Giuseppe Di Biase
Sede

e p. c. Al Sig. Sindaco
Al Sig. Presidente del Consiglio
Sede
Ai Sigg. ri componenti il
Collegio dei revisori
Dott. Giuseppe Laurino
laurino.g@adcecfoggiapcc.it
Dott. Salvatore Baldassarre
sbaldassarre@legalmail.it
Dott. Mario Massaro
mario.massaro@pec.it

Oggetto: nota prot. n. 9193 del 17.03.2015, ad oggetto: **Richiesta modifica Regolamento di Contabilità.** Comunicazione notizie.

In data 24 marzo 2015 è pervenuta all'attenzione della scrivente la nota in oggetto, trasmessa per conoscenza a: Sindaco, Presidente del Consiglio, Componenti il Collegio dei Revisori, con la quale, facendo riferimento alla richiesta di modifica regolamento di contabilità inoltrata dal collegio dei revisori sin dal lontano 16 ottobre 2014, anziché cogliere positivamente l'invito rivolto, in forma collaborativa, dalla scrivente con nota prot. n.145/2015 del 15/01/2015, attesa l'inerzia serbata dalla S.V., adduce come alibi alla prosecuzione del Suo comportamento "latitante" le mancate risposte dei colleghi dirigenti circa *"i tempi medi utili che ciascuno, in base all'esperienza diretta dei propri atti, ritenesse congrua, per il rilascio del parere da parte dei componenti il collegio dei revisori, decorrenti dalla data di richiesta."*

Suscita sconcerto e perplessità, poi, la parte finale della nota, del seguente tenore *"Infine, per quanto concerne la valutazione oggettiva dei tempi medi utile per il rilascio del parere espresso dai revisori ex art. 239 lett.b del TUEL, sarebbe opportuno che il signor Sindaco indichi il termine da prevedere nel regolamento di contabilità"*.

Per mero esercizio scolastico, si rammenta che la proposta di deliberazione, avente ad oggetto: **Nuovo Regolamento di Contabilità. Approvazione.**, approvata dal Consiglio Comunale in data 29 aprile 2013, giusta deliberazione n. 24, dichiarata immediatamente eseguibile, reca i pareri, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49 del D. lgs. n.267/2000, della S.V., quale responsabile del Settore Finanze di questo ente.

Pertanto, responsabile dell'istruttoria e del contenuto del precitato regolamento, così come sottoposto all'organo consiliare, è la S.V.

Dal resoconto della discussione, riportato nelle premesse del deliberato in forma sunteggiata, emerge che il consigliere Sabatino formulò una serie di precisazioni, al fine di allineare il

U

COMUNE DI CANOSA DI PUGLIA
Comune di Canosa di Puglia

Protocollo N.0009950/2015 del 25/03/2015

regolamento alle norme del TUEL, che furono accolti e votati; non fu preso in considerazione l'invito rivolto dal medesimo di valutare la possibilità che i 7 giorni previsti all'art.11, comma 5, diventassero 10; inoltre, il consigliere Ventola formulò un emendamento, di portare da tre a due i giorni lavorativi per presentare emendamenti, che fu accolto e votato. Su tutti gli emendamenti furono acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile della S.V. , il parere del collegio dei revisori ed il visto di conformità del sottoscritto segretario.

Oggi il medesimo organo collegiale, con altro presidente, sulla scorta dell'esperienza maturata, chiede che il termine di 7 giorni previsto dall'art.11, comma 5, sia portato da 7 a 15.

Atteso che questa come le altre richieste contenute nella nota prot. n.33858 del 16 ottobre 2014 devono essere sottoposte al vaglio della S.V., proponente l'atto, prima che a qualsiasi valutazione di tipo politico, competenza del Consiglio comunale, quale organo collegiale;

Ricordato che l'art. 58 **Funzioni della dirigenza** del vigente Regolamento generale sull'ordinamento degli uffici e servizi, al comma 9, testualmente, recita *Spetta ai Dirigenti del Comune, ai sensi dell'articolo 51, comma 3, della legge 8 giugno 1990, n.142, come modificato dall'art.6, comma 2, della legge 15 maggio 1997, n.127, l'adozione di ogni altro atto o provvedimento gestionale, anche non indicato e specificato nel presente articolo, attuativo degli obiettivi, programmi e direttive degli organi di governo, che sia espressione di discrezionalità tecnica o amministrativa di tipo gestionale. Restano di competenza degli organi di governo, secondo le rispettive attribuzioni, i soli atti che presuppongono l'esercizio di discrezionalità amministrativa di tipo politico;*

Dato atto che, pur nella vetustà dei riferimenti normativi, abrogati in tutto (L. n.142/1990) o in parte (L. n.127/1997) dall'art.274 del D. lgs. n.267/2000, la norma regolamentare mantiene la sua valenza e, a seconda che si tratti di esercizio di discrezionalità tecnica o amministrativa di tipo gestionale o di esercizio di discrezionalità tecnica di tipo politico, individua i soggetti competenti , rispettivamente, nei dirigenti o negli organi di governo;

Tutto ciò premesso, si invita la S.V., con ogni sollecitudine, atteso il notevole lasso di tempo intercorso, a predisporre le modifiche regolamentari richieste, laddove condivise, per consentire il buon andamento dell'attività amministrativa, evitando di porre in essere manovre dilatorie che, attribuendo ad altri competenze e responsabilità, squalificano, per quanto concerne il bagaglio conoscitivo di cui si dimostra di essere detentori, chi le fa.

Tanto, per dovere d'ufficio.

Il Segretario Generale
Dr. ssa Maria Teresa Oreste

